



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Disposizioni urgenti in materia fiscale

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Cessione di azienda con riserva di proprietà

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Inapplicabile la prescrizione per evasioni Iva di rilevante gravità

Non imponibilità delle esportazioni disconosciuta in caso di falsa dichiarazione d'intenti

Inapplicabili i termini di accertamento se l'Amministrazione finanziaria contesta un suo debito

Contribuente sempre onerato alla prova

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Chiarimenti sul valore del contraddittorio endoprocedimentale

Disposizioni urgenti in materia fiscale

Decreto Legge del 22 ottobre 2016, n.193

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale del 24 ottobre 2016, n.249 (www.gazzettaufficiale.it), il decreto legge del 22 ottobre 2016, n.193 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" (di seguito, il "Decreto"). In particolare, il Decreto prevede:

- l'obbligo per i soggetti passivi Iva di comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati delle fatture emesse, ricevute e registrate ai sensi dell'art.25 del Decreto Iva, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, comprese le bollette doganali e i dati delle relative variazioni;
- l'obbligo per i soggetti passivi Iva di comunicare all'Amministrazione finanziaria entro i termini di cui sopra i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva. Tale comunicazione sarà dovuta anche in presenza di liquidazioni a credito;
- l'abolizione dell'invio all'Agenzia delle dogane dei modelli Intrastat relativi (i) agli acquisti intracomunitari di beni effettuati; (ii) alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato della UE;
- la presentazione delle dichiarazioni cd. "integrative a favore" dei redditi, Irap, Iva e 770, entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da emendare;
- la possibilità di presentare istanza per aderire alla nuova procedura di collaborazione volontaria (entro il 31 luglio 2017) ed integrare le dichiarazioni già presentate (entro il 30 settembre 2017), con riferimento alle violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.

[torna su](#)

Cessione di azienda con riserva di proprietà per inadempimento

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 13 ottobre 2016, n.91/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime di responsabilità solidale, per i debiti fiscali contratti dall'acquirente, in caso di risoluzione di un contratto di cessione di azienda con riserva di proprietà per inadempimento del compratore. Secondo l'Agenzia delle entrate, infatti, ai fini fiscali, è irrilevante quanto viene stabilito dalla disciplina civilistica in merito al momento di trasferimento della proprietà nel caso del contratto di vendita con riserva di proprietà. Di fatto, poiché la risoluzione del contratto è qualificabile come un'ulteriore vendita dello stesso bene, il cessionario (originario venditore) resta responsabile in solido con il nuovo venditore (originario acquirente) per i debiti fiscali contratti dal cedente prima della cessione, anche nell'ipotesi in cui il contratto venga risolto e l'azienda torni nella proprietà del cedente.

[torna su](#)

Inapplicabile la prescrizione per evasioni Iva di rilevante gravità

Corte di Cassazione – Sentenza del 24 ottobre 2016, n.44584

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di prescrizione di reati, il giudice può disapplicare il combinato disposto degli artt.160 e 161, ultimo comma del Codice Penale (che legittima, in caso di interruzione dovuta a procedimento penale in corso, il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale), con riferimento alle cd. “frodi carosello”, in quanto frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea. Secondo la Corte, a tal proposito, la gravità della frode va valutata alla luce della quantità dell’imposta evasa e alle modalità attraverso le quali la frode è stata posta in essere, tenendo comunque presente che nel concetto di “frode grave suscettibile di ledere gli interessi finanziari dell’Unione europea”, devono essere incluse non soltanto le fattispecie che contengono il requisito della frodolenza nella descrizione della norma penale, ma anche le altre fattispecie che, pur non richiamando espressamente tale connotato, siano dirette all’evasione Iva.

[torna su](#)

Non imponibilità delle esportazioni disconosciuta in caso di falsa dichiarazione di intenti

Corte di Cassazione – Sentenza del 5 ottobre 2016, n.19898

La Corte di Cassazione ha chiarito che la non imponibilità delle cessioni di beni destinati all’esportazione prevista dall’art.8 del Decreto Iva, subordinata alla dichiarazione di intento del cessionario e al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, viene meno qualora si accerti che tale dichiarazione sia ideologicamente falsa (ovvero, contenga dichiarazioni e attestazioni non veritiere). Secondo la Corte, infatti, in questo caso l’obbligo del cedente di assolvere successivamente l’Iva su tali beni può essere escluso solo nella misura in cui risulti provato che egli abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere, al fine di assicurarsi che la cessione effettuata non lo conducesse a partecipare alla frode.

[torna su](#)

Inapplicabili i termini di accertamento se l’Amministrazione finanziaria contesta un suo debito

Corte di Cassazione – Sentenza del 5 ottobre 2016, n.19843

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di rimborso di imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare un credito esposto dal contribuente nella dichiarazione annuale anche qualora i termini di decadenza stabiliti per procedere all’accertamento in rettifica siano scaduti, operando questi ultimi solamente per il riscontro dei propri crediti, e non dei propri debiti, nei confronti del contribuente.

[torna su](#)

Contribuente sempre onerato della prova

Corte di Cassazione – Sentenza del 30 settembre 2016, n.19541

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di Iva, la deducibilità dell’imposta pagata dal contribuente per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, alla relativa prova, che dev’essere fornita dallo stesso contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate. Secondo la Corte, pertanto, qualora il contribuente dimostri di trovarsi

nell'incolpevole impossibilità di produrre tali documenti e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall'art.2724, n.3 del cod. civ., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente per attestare una circostanza favorevole alla parte, non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Amministrazione finanziaria, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni.

[torna su](#)

Chiarimenti sul valore del contraddittorio endoprocedimentale

Commissione Tributaria Regionale dell'Abbruzzo - Sentenza del 28 settembre 2016, n.861/6/2016

La CTR dell'Abbruzzo ha chiarito che, in materia di tributi armonizzati, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione finanziaria comporta, in ogni caso, l'invalidità dell'atto, purché il contribuente assolva in giudizio l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere nel caso in cui il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato. Secondo la Commissione, inoltre, l'opposizione di dette ragioni non deve rivelarsi puramente pretestuosa e tale da configurare, con riferimento ai principi correttezza, buona fede e lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di tutela dell'interesse sostanziale per la quale è stato predisposto.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it